

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 20 maggio 2021, n. 153

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio dello scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Trani. D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18/2012.**

### il Dirigente della Sezione

#### VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e successivo D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 674 del 26/04/2021;

#### VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- L'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:

LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019,

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

#### **PREMESSO CHE:**

- la Regione Puglia, con atto dirigenziale n. 171 del 31/07/2019, ha rilasciato in favore di AQP Spa, in qualità di gestore del SII, l’autorizzazione provvisoria allo scarico in mare (battigia) delle acque reflue depurate effluenti dall’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Trani, nelle more della rifunzionalizzazione e del passaggio in gestione della condotta sottomarina dal Comune di Trani ad AQP;
- la validità del predetto atto veniva fissata in 6 mesi, ai sensi del comma 8 dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo comunque la possibilità, per il gestore, di poter mantenere attivo lo scarico, nel rispetto delle prescrizioni impartite, anche oltre la scadenza naturale della stessa autorizzazione, purché fosse stata tempestivamente avanzata la relativa istanza di rinnovo e fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo; il medesimo atto dirigenziale, inoltre, conteneva le prescrizioni che il titolare dello scarico doveva ottemperare;
- l’AQP, con note prot n. 73445 del 13/09/2019 e prot. n. 73958 del 16/09/2019, ha trasmesso parte della documentazione prescritta nel titolo autorizzativo (attestazione installazione auto campionatori e misuratori di portata in ingresso/uscita impianto; piano di disinfezione dell’area del depuratore e del recapito finale, richiesta di emissione di ordinanza sindacale inerente ai divieti validi nelle fasce di rispetto di cui all’art. 9 del RR n. 13/2017);
- l’ulteriore documentazione è stata poi trasmessa unitamente alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, giusta nota AQP prot. n. 92874 del 22/11/2019, acquisita in atti al prot. n. 14640 del 28/11/2019;
- successivamente è pervenuta agli atti della Regione la comunicazione del Comune di Trani, prot. n. 18044 del 08/04/2020, relativa alla possibilità di eseguire le attività ricognitive sulla condotta sottomarina a seguito dell’ordinanza di dissequestro del Tribunale Collegiale di Trani;
- La scrivente Sezione, con ultima nota prot. n. 5039 del 28/04/2021, ha chiesto aggiornamenti circa lo stato di attuazione delle attività inerenti alla rifunzionalizzazione della condotta sottomarina ed al contestuale passaggio di gestione della stessa dal Comune ad AQP; ha, inoltre informato, gli Enti interessati ed il gestore del SII che il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione concessa nel 2019 avrebbe ancora una volta assunto natura provvisoria in ragione della mancata attivazione della condotta sottomarina;
- Non è pervenuto alcun riscontro alla summenzionata nota entro il termine concesso, ragion per cui la scrivente Sezione, come preannunciato nella nota pocanzi citata, detterà precise prescrizioni in tal senso;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la configurazione impiantistica del depuratore in esame già valutata nel rilascio del precedente titolo autorizzativo allo scarico non ha subito alcuna variazione e sono rimaste pressoché immutate le caratteristiche dello scarico;
- Sulla base degli esiti degli RDP di autocontrollo, il gestore dell’impianto di depurazione ha rilasciato l’attestazione di efficienza funzionale dell’impianto di depurazione in esame con riferimento al periodo gennaio-ottobre 2019;
- Dall’esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull’effluente depurato nel biennio 2019-2020 emerge un costante rispetto dei valori limite allo scarico dei parametri di tab. 1 e tab. 3 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006.

**DATO ATTO CHE:**

- l'agglomerato di Trani è costituito dall'omonimo abitato e dalle località Lido Mattinelle, Villa Dragonetti e Santo Stefano;
- l'esecuzione dell'intervento di potenziamento/adequamento dell'impianto depurativo ne ha aumentato la capacità di trattamento fino al valore del carico generato dall'abitato di Trani previsto dal PTA (2009-2015), pari a 83.677 AE, pressoché identico a quello previsto dall'aggiornamento del PTA (2015-2021) di 83.700 AE;
- la conclusione dei lavori di potenziamento è avvenuta in data 24/05/2017 ed il relativo certificato di collaudo T. A. è stato acquisito agli atti di questa Sezione con prot. n. 7712 del 17/06/2019;
- l'impianto, nelle condizioni attuali e cioè nelle more del completamento dei lavori di rifunzionalizzazione della C.S., continuerà a scaricare in battigia, nel rispetto dei limiti previsti dalle Tab. 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
- l'impianto di depurazione in esame ha una potenzialità in grado di garantire il trattamento del carico di esercizio proveniente dall'agglomerato che nel 2019 si è attestato su 73.502 AE, con un volume annuo di reflui trattati di circa 2.665.960 mc (portata media 7.304 mc/g  $\cong$  **304 mc/h**), secondo i dati forniti dal Gestore;

**VISTO INOLTRE CHE:**

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

**RILEVATO CHE** sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016****Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

**ADEMPIMENTI CONTABILI**

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

*Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

**Dichiarazioni e/o attestazioni:**

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Responsabile della P.O.**

**“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”**

**Dott. Pierelli Emiliano**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE**

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

**D E T E R M I N A**

- 1. di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di autorizzare**, ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, l'AQP, all'esercizio provvisorio dello scarico del depuratore consortile, a servizio dell'agglomerato di Trani, nel Mar Adriatico, nel punto di scarico in battigia avente le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N: 618017 E – 4571237,97 N
- 3. di stabilire che:**
  - a) lo scarico dell'impianto di Trani, in ragione della sua odierna potenzialità, dovrà attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente assunti in progettazione e compatibili con l'attuale configurazione impiantistica;
  - b) la presente **autorizzazione provvisoria**, nelle more della rifunionalizzazione e del passaggio in gestione della condotta sottomarina dal Comune di Trani ad AQP, avrà validità di **1 (uno) anno** decorrenti dalla

data della sua notifica agli interessati. Almeno 2 mesi prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;

c) **L'AQP, entro il termine di 6 mesi**, dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio di cui all'allegato C6 del RR n. 13/2017 da sottoporre a validazione di Arpa Puglia;

d) **Il Comune, entro il termine di 6 mesi**, dovrà perfezionare la procedura per la consegna, a titolo gratuito, dell'area del demanio marittimo (battigia) interessata dall'attuale scarico del depuratore in esame ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30 marzo 1942) e dell'art. 36 del regolamento del Codice della Navigazione (DPR n. 328 del 15 febbraio 1952);

#### 4. di stabilire che l'AQP spa osservi le seguenti prescrizioni:

a) entro 60 giorni dalla notifica del presente atto dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, **attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale**, qualora il Comune di Trani non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;

b) l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed **i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml)**, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;

c) L'AQP Spa, nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione la prescrizione di cui al punto 4b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;

d) L'AQP, ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 24 all'anno per i parametri di tab. 1, di cui 6 comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml), qualora sia accertata la circostanza di cui al precedente punto (4b); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;

e) L'AQP, nelle more della redazione e validazione del PM di cui all'allegato C6 del RR n. 13/2017, oltre a garantire il rispetto dei valori limite allo scarico attualmente applicabili al caso di specie (tab.1 e 3 all. V alla parte III del TUA), dovrà effettuare con cadenza trimestrale il monitoraggio del Corpo idrico recettore impiegando il seguente set di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, TOC, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità su *Vibro fischeri*, Salmonella sp.;**

#### 5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

a) i risultati degli autocontrolli e quelli a carico del Corpo Idrico Superficiale dovranno essere trasmessi in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e all'AIP;

- b) solo nel caso si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- c) Unitamente agli autocontrolli di cui al precedente punto 5a), l'AQP, **in occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006**, dovrà trasmettere alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale), ad Arpa Puglia e per conoscenza all'AIP:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
  - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
  - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
  - l'elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con l'indicazione della specifica attività produttiva svolta;
- d) qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- e) Il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- f) Il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia BAT e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo, sulle attrezzature e in merito al direttore tecnico;
- 6. Di stabilire che AQP rispetti gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione ordinaria;**
- 7. Di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:**
- a) dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b) dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c) i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.Lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;

- d) il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera b e c) dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- e) dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f) lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
- g) dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera rilasciato dall'Autorità competente;

#### **8. di impegnare Arpa Puglia:**

- a) sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 24 campionamenti minimi su base annuale, di cui 6 (sei) **su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA** (E. coli 2.500 UFC/100 ml);
- b) a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c) a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore di Trani;

#### **9. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;**

#### **10. di impegnare il Comune di Trani, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia BAT, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;**

#### **11. di impegnare il Comune di Trani:**

- ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- ad emanare apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 relativamente ai divieti di cui al comma 1 lettera c) del medesimo articolo;

#### **12. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;**

- 13. di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
- 14. di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
- 15. di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- 16. di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- 17. di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, alla Capitaneria di Porto competente, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia BAT, al Comune di Trani;
- 18. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

**Il presente atto**, composto da n. 9 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

**Il presente provvedimento**, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, alla Capitaneria di Porto competente, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia BAT, al Comune di Trani;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- g)

**Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche**  
Ing. Andrea Zotti